



## DELIBERAZIONE n. 80/2021 DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: locazione ad uso abitativo dell'appartamento n. 4 del Condominio Vallesinella Rosso al sig. Elton Gjondedaj ed autorizzazione al recesso dello stesso dalla locazione dell'appartamento n. 8 nel medesimo edificio.

Il giorno **29.04.2021** alle ore **20.30**, nella sede della Comunità delle Regole di Spinale e Manez, si è riunito il Comitato Amministrativo.

## Sono **presenti** i signori:

- > Cerana Luca, Presidente;
- > Bertolini Onorio;
- > Pretti Daniela;
- > Bolza Daniele;
- ➤ Giovanella Alberto;
- > Simoni Cristian.

Risultano assenti i signori: -----

Partecipa alla riunione il Segretario dott. Giuseppe Stefani.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita il Comitato Amministrativo a deliberare in merito all'oggetto.

OGGETTO: locazione ad uso abitativo dell'appartamento n. 4 del Condominio Vallesinella Rosso al sig. Elton Gjondedaj ed autorizzazione al recesso dello stesso dalla locazione dell'appartamento n. 8 nel medesimo edificio.

Con contratto del 17 dicembre 2019 (prot. 4132/2019), in esecuzione della deliberazione del Comitato Amministrativo n. 201/2019, la Comunità delle Regole ha locato al sig. Elton Gjondedaj l'appartamento n. 8 del Condominio Vallesinella Rosso, a Madonna di Campiglio, per il periodo dal 17 dicembre 2019 al 16 dicembre 2023 (quattro anni), prorogabile prima della scadenza per ulteriori quattro anni ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998. Il canone di locazione annuo attuale è di 4.600,00 €.

Con nota del 14 aprile scorso (prot. 801/2021) il sig. Gjondedaj ha chiesto che gli sia locato l'appartamento n. 4 nel medesimo edificio (attualmente non utilizzato, in considerazione del recesso del precedente conduttore di cui alla delib. n. 5/2021) in sostituzione della locazione dell'appartamento n. 8, di cui sopra. Tale richiesta è motivata con la considerazione che l'appartamento n. 8 necessita di alcuni lavori di manutenzione straordinaria, soprattutto per la sostituzione della moquette, notevolmente compromessa.

Le superfici nette interne dei due appartamenti sono pressoché identiche (precisamente, circa 41 m² il n. 8, circa 39 m² il n. 4) mentre il n. 8 dispone di un piccolo poggiolo esterno contro un ampio terrazzo del n. 4. Entrambi gli appartamenti dispongono di un posto auto coperto e di una cantina al piano seminterrato.

L'appartamento n. 8 si trova al primo piano, il n. 4 al piano terra.

L'accoglimento della richiesta del conduttore consentirebbe una complessiva sistemazione dell'appartamento con la manutenzione straordinaria degli impianti elettrico e termoidraulico, la sostituzione dei sanitari ed altri lavori mai realizzati negli ultimi vent'anni.

Sulla base di tali considerazioni, nei giorni scorsi è stato proposto al sig. Gjondedaj la locazione dell'appartamento n. 4 in sostituzione della locazione dell'appartamento n. 8 alle seguenti condizioni:

- a) canone di locazione annuo di 5.500,00 € (superiore di circa 140,00 € rispetto al canone pagato dal precedente conduttore dell'appartamento n. 4 e superiore di 900,00 € rispetto al canone attualmente pagato dal sig. Gjondedaj per l'appartamento n. 8);
- b) periodo della nuova locazione dal 17 maggio 2021 al 16 maggio 2025 (quattro anni), prorogabile prima della scadenza per ulteriori quattro anni ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998:
- c) pagamento del canone di locazione in rate trimestrali anticipate e suo aggiornamento, a partire dal secondo anno, applicando il 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall'ISTAT, solo qualora detta variazione fosse positiva;
- d) fideiussione o deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del canone di locazione iniziale, ossia di 2.750,00 €, a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dal nuovo contratto da parte del conduttore;
- e) imposta di registro relativa alla nuova locazione suddivisa a metà tra le parti ed imposta di bollo a totale carico del conduttore:
- f) recesso del sig. Gjondedaj dall'attuale locazione a far data dal 16 maggio 2021 (ultimo giorno), autorizzando, in tal senso, la deroga al periodo di preavviso previsto contrattualmente;
- g) imposta di registro relativa al recesso a carico del sig. Gjondedaj.

Tali condizioni sono state informalmente accettate dal sig. Gjondedaj nei giorni scorsi.

Lo schema del contratto della nuova locazione è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

La quota dell'imposta di registro a carico della Comunità delle Regole per la nuova locazione è di 220,00 € (per l'intera durata del contratto, ossia quattro anni).

- udita la relazione sopra riportata;
- > esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- ➤ vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- vista la L. 168/2017 "Norme in materia di domini collettivi", preso atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 2, "gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria" e vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 7/2019 adottata a tal riguardo;
- ➤ visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- ➤ visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002;
- ➤ vista la deliberazione del Comitato Amministrativo n. 323/2020 "Esame ed approvazione in via d'urgenza del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021", ratificata dall'Assemblea Generale con la deliberazione n. 6/2021, nonché la successiva variazione:
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire la sottoscrizione del nuovo contratto di locazione già nei prossimi giorni;
- ➤ acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Segretario, e alla regolarità contabile, espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 2/2018;

all'unanimità, con voti espressi in forma palese,

#### **DELIBERA**

- 1. di locare ad uso abitativo, per le motivazioni esposte in premessa, l'appartamento n. 4 del Condominio Vallesinella Rosso al sig. Elton Gjondedaj, stabilendo il canone annuo di locazione in 5.500,00 € ed il periodo locativo dal 17 maggio 2021 al 16 maggio 2025 (quattro anni), prorogabile prima della scadenza per ulteriori quattro anni ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998, con le ulteriori condizioni contrattuali riportate in premessa alle lett. c), d) ed e);
- 2. di approvare lo schema di contratto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale incaricando il Presidente, quale legale rappresentante della Comunità delle Regole, di sottoscrivere il contratto di locazione sulla base di detto schema ed autorizzando le modifiche marginali dello stesso ritenute necessarie e che non mutino la sostanza del rapporto contrattuale;
- 3. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, il recesso del medesimo sig. Gjondedaj dalla locazione dell'appartamento n. 8 del Condominio Vallesinella Rosso, di cui al contratto citato in premessa (prot. 4132/2019), a far data dal 16 maggio 2021 (ultimo giorno), in deroga al periodo di preavviso previsto contrattualmente;
- 4. di impegnare 220,00 € sul capitolo 1800 del bilancio di previsione 2021, sul quale sussiste la disponibilità necessaria, quale quota dell'imposta di registro a carico della Comunità delle Regole;
- 5. di specificare che tutte le altre spese derivanti dalla sottoscrizione del contratto in questione nonché dal recesso di cui sopra saranno a carico del sig. Gjondedaj;
- 6. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica e, in particolare, l'Ufficio Ragioneria delle attività connesse alla registrazione del nuovo contratto e del recesso, di quelle relative al rimborso delle spese contrattuali da parte del conduttore e di quanto necessario in relazione al canone già pagato dal sig. Gjondedaj per la locazione dell'appartamento n. 8 fino al 16 giugno 2021;
- 7. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, c. 4, della L.R. 2/2018, al fine di consentire la sottoscrizione del nuovo contratto di locazione già nei prossimi giorni;
- 8. di evidenziare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, c. 5, della L.R. 2/2018.

	pag. 2 di 11	pag. 1 di 11
	per il conduttore di corrispondere alla Comunità la frazione di canone	80/2021 ha accolto la richiesta del sig. Gjondedaj decidendo di locargli
	prosecuzione del contratto. Il recesso senza preavviso comporterà l'obbligo	c) che il Comitato Amministrativo della Comunità, con deliberazione n.
	renderle particolarmente gravosa, anche solo per ragioni economiche, la	dell'appartamento n. 8, di cui sopra;
	imprevedibili, sopravvenuti alla costituzione del rapporto ed essere tali da	edificio (attualmente non utilizzato) in sostituzione della locazione
	dovranno essere determinati da fatti estranei alla volontà del conduttore,	chiesto alla Comunità che gli sia locato l'appartamento n. 4 nel medesimo
	equivalente, esclusivamente qualora ricorrano gravi motivi: questi ultimi	b) che con nota del 14 aprile 2021 (prot. 801/2021) il sig. Gjondedaj ha
	raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o mezzo	ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998;
	presente contratto con un preavviso di almeno sei mesi comunicato con lettera	(quattro anni), prorogabile prima della scadenza per ulteriori quattro anni
	Ai sensi dell'art 3, c. 6, della L. 431/1998, il conduttore potrà recedere dal	Campiglio, per il periodo dal 17 dicembre 2019 al 16 dicembre 2023
	della L. 431/1998	l'appartamento n. 8 del Condominio Vallesinella Rosso, a Madonna di
	prorogabile prima della scadenza per ulteriori quattro anni ai sensi dell'art. 2	delle Regole di Spinale e Manez ha locato al sig. Elton Gjondedaj
	n. 41, per il periodo dal 17 maggio 2021 al 16 maggio 2025 (quattro anni),	a) che con contratto del 17 dicembre 2019 (prot. 4132/2019) la Comunità
	Campiglio, nel Comune di Tre Ville (TN), Frazione Palù, in Via Vallesinella	Premesso:
	l'appartamento n. 4 del Condominio Vallesinella Rosso, a Madonna di	indicata anche solo come "conduttore"
	cantina) e sub. 13 (posto auto) della p.ed. 86 C.C. Ragoli II costituenti	interviene nel presente atto in nome ed interesse propri, di seguito
	in locazione al sig. Elton Gjondedaj, che accetta, i sub. 20 (appartamento e	a in Via n. , c.f. , il quale
	La Comunità delle Regole di Spinale e Manez, come sopra rappresentata, dà	➤ sig. Elton Gjondedaj, nato il a a e e ( ) e residente
	Art. 1 – Oggetto	che si richiama;
	tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.	esecuzione della deliberazione del Comitato Amministrativo n. 80/2021,
7.040	e dichiaratolo parte integrante e sostanziale del presente atto,	Tione di Trento (TN), di seguito indicata anche solo come "Comunità", in
,	Tutto ciò premesso	rappresentata dal Presidente sig. Luca Cerana, nato il 22 febbraio 1972 a
	contratto.	Frazione Ragoli, Via Roma n. 19, c.f. 00324520220, legalmente
	ai sensi dell'art. 2 della L. 431/1998, approvando lo schema del presente	> Comunità delle Regole di Spinale e Manez, con sede a Tre Ville (TN),
	(quattro anni), prorogabile prima della scadenza per ulteriori quattro anni	II maggio 2021, a Tre Ville (TN), tra le parti di seguito indicate:
	l'appartamento n. 4 per il periodo dal 17 maggio 2021 al 16 maggio 2025	CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
	citato Acucinistrativo	Allowateria 80/2021 del 29.04.2021 del Comitato Ameinistro

pag. 3 di 11	Il conduttore dà atto che l'unità immobiliare locata, inclusi gli infissi e gli	quattro sedie)	due posti, una rete a doghe matrimoniale, un armadio a giorno, un tavolo,	lavello, piastra elettrica, cassettiera e mensole e armadi pensili, un divano a	L'unità immobiliare locata è parzialmente arredata (un mobile uso cucina con	➤ a piano seminterrato: un posto macchina interno di circa 11,05 m²	> a piano seminterrato: una cantina di 1,70 m².	> a piano terra: un terrazzo scoperto di 27,45 m²;	bagno, per una superficie netta complessiva di 39,15 m²;	> a piano terra: un ingresso, un soggiorno con zona cottura, una stanza e un	L'unità immobiliare è così costituita:	entrata dell'edificio e dell'appartamento.	effettuata in data odierna mediante consegna di una copia delle chiavi di	L'immissione del conduttore nella detenzione dell'unità immobiliare locata è	per ottenere il rilascio coattivo dell'unità immobiliare locata	In ogni caso, resta salvo il diritto della Comunità di adire l'autorità giudiziaria	eventualmente subito	chiedere in sede giurisdizionale il risarcimento del maggior danno	(cento virgola zerozero euro), restando salva la possibilità, per la Comunità, di	locazione relativo al periodo di ritardo, una penale giornaliera di 100,00 6	contratto, il conduttore dovrà corrispondere alla Comunità, oltre al canone di	In caso di ritardato rilascio dell'unità immobiliare locata alla scadenza del	L. 431/1998	La Comunità potrà recedere dal contratto alle condizioni di cui all'art. 3 della	corrispondente al periodo di mancato preavviso	
pag. 4 di 11	e solo qualora detta variazione fosse positiva, prendendo a riferimento il mese	prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall'ISTAT	canone sarà aggiornato applicando il 100% della variazione dell'indice dei	17 novembre e il 17 febbraio di ogni anno. A partire dal secondo anno detto	Comunità in rate trimestrali anticipate scadenti il 17 maggio, il 17 agosto, il	dovrà essere pagato mediante bonifico bancario sul conto corrente della	5.500,00 € (cinquemilacinquecento virgola zerozero euro). Detto canone	Il canone di locazione annuo è stabilito dalle parti, di comune accordo, in	Art. 2 – Canone	m², rendita 79,95 €	zona censuaria 4, categoria C/6, classe 1, consistenza 12 m², superficie 13	> il posto macchina interno: C.C. 302, p.ed. 86, sub. 13, foglio 9, p.m. 4,	m², rendita 801,80 €;	censuaria 4, categoria A/2, classe 2, consistenza 4,5 vani, superficie 56	> l'appartamento: C.C. 302, p.ed. 86, sub. 20, foglio 9, p.m. 4, zona	modo (dati derivanti dall'impianto meccanografico dell'1 gennaio 1992):	L'unità immobiliare in questione è censita al catasto fabbricati nel seguente	libera da persone e cose, con i locali puliti e tinteggiati a nuovo	immobiliare locata, con restituzione di tutte le copie delle chiavi di ingresso,	Al termine della locazione il conduttore dovrà riconsegnare l'unità	norme vigenti all'epoca della loro realizzazione.	che gli impianti presenti nell'unità immobiliare locata sono conformi alle	Ai sensi del D.M. 37/2008, la Comunità, come sopra rappresentata, evidenzia	riconsegnarla in tale stato al termine della locazione.	impianti ivi presenti, è in buono stato di manutenzione e si impegna a	

pag. 5 di 11	di depurazione ed altre spese minori: la ripartizione delle spese sarà	manutenzione degli impianti e delle parti comuni, rifiuti, servizio idrico e	> energia elettrica relativa alle parti comuni, pulizia delle parti comuni,	di 10 m³ per appartamento);	della misurazione effettuata con contalitri (con un consumo minimo fisso	> acqua calda sanitaria: la ripartizione delle spese sarà effettuata sulla base	sarà ripartita sulla base della tabella millesimale (quota 44,986/1000);	involontario", attualmente corrispondente al 30% dei costi complessivi,	misurazione effettuata con contacalorie mentre la parte "consumo	corrispondente al 70% dei costi complessivi, sarà ripartita sulla base della	funzionante a gasolio): la parte "consumo volontario", attualmente	> gestione dell'impianto di riscaldamento (impianto centralizzato	considerato va dall'1 ottobre al 30 settembre):	anno), relativa all'altro 50% dell'acconto per l'esercizio in corso (l'esercizio	corso e la seconda (da pagare indicativamente entro il 31 maggio di ogni	spese dell'esercizio precedente nonché al 50% dell'acconto per l'esercizio in	indicativamente entro il 15 dicembre di ogni anno) relativa al saldo delle	conduttore al Condominio Vallesinella Rosso in due rate, la prima (da pagare	Invece, le spese di gestione di seguito elencate dovranno essere rimborsate dal	manutenzione ordinaria, ai sensi del Codice Civile.	acqua e servizio di fognatura e depurazione, come pure le spese di	utenze, le spese relative all'unità immobiliare locata per energia elettrica,	Saranno a totale carico del conduttore, previa intestazione delle relative	Art. 3 – Spese di gestione	di febbraio
pag. 6 di 11	Il conduttore si obbliga a custodire e conservare l'unità immobiliare locata	Art. 6 – Innovazioni e manutenzioni	Comunità.	risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. di cui potrà valersi la	La violazione delle prescrizioni del presente articolo costituirà clausola	potrà cedere a terzi il presente contratto.	Il conduttore non potrà sublocare l'appartamento, anche solo parzialmente, né	potrà mutare tale uso, nemmeno in parte o anche solo temporaneamente	L'unità immobiliare locata è ad esclusivo uso abitativo e il conduttore non	Art. 5 – Destinazione d'uso	valersi la Comunità.	clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. di cui potrà	Il mancato pagamento di un'intera annualità del canone di locazione costituirà	costituzione in mora.	pagamento, maggiorato di uno spread del 2,00%, senza necessità di	360 a sei mesi, rilevato alla data entro cui avrebbe dovuto essere effettuato il	pagamento sulle somme non pagate di un interesse di mora pari all'Euribor	spese di gestione anticipate dalla Comunità comporterà, per il conduttore, il	Il mancato pagamento, anche solo parziale, del canone di locazione o delle	Art. 4 – Ritardi nei pagamenti	Comunità	(quota 44,986/1000). Il restante 50% di tali spese sarà a carico della	ripartizione delle spese sarà effettuata sulla base della tabella millesimale	> il 50% delle spese di amministrazione e di altre spese ordinarie: la	effettuata sulla base della tabella millesimale (quota 44,986/1000);

pag. 7 di 11	da lui autorizzate ad accedervi.	inclusi gli infissi e gli impianti ivi presenti, per colpa propria e delle persone	tubature, spandimento di acqua, etc.) arrecati all'unità immobiliare locata,	titolo esemplificativo e non esaustivo, per incendio, ostruzione di sanitari e	Il conduttore sarà responsabile di eventuali deterioramenti o danni (quali, a	Art. 7 – Responsabilità	carico del conduttore.	riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a	Ai sensi dell'art. 1576 Cod. Civ. la Comunità dovrà eseguire tutte le	immobiliare locata o sulle parti dell'edificio di uso comune	Il conduttore non potrà esporre cartelli o insegne all'esterno dell'unità	Cod. Civ	giorni, derogando espressamente in tal modo a quanto previsto all'art. 1584	indennizzo al conduttore anche qualora gli stessi si protraessero oltre i venti	comune. Per l'esecuzione di tali lavori la Comunità non corrisponderà alcun	all'interno dell'unità immobiliare locata o sulle parti dell'edificio di uso	dalla Comunità, di riparazione, rifacimento, miglioria o ristrutturazione	Il conduttore non potrà opporsi all'esecuzione di lavori, ritenuti necessari	vi rinuncia espressamente sin d'ora	obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno al conduttore, il quale	l'autorizzazione della Comunità potranno essere da questa ritenute senza	scritto della Comunità. Le modifiche e innovazioni che venissero eseguite con	migliorativa, ai locali e agli impianti esistenti senza il preventivo consenso	Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica o innovazione, anche se	avendo cura di non arrecarvi danno o pregiudizio.
pag. 8 di 11	danni arrecati all'unità immobiliare locata (inclusi gli infissi e gli impianti ivi	La garanzia potrà essere utilizzata dalla Comunità a titolo di risarcimento di	adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico del conduttore.	solo a seguito dell'accertamento, da parte della Comunità, dell'esatto	Qualora richiesta, tale garanzia sarà svincolata, al termine della locazione,	(duemilasettecentocinquanta virgola zerozero euro)	fideiussione o un deposito cauzionale infruttifero di 2.750,00 €	Comunità, a proprio insindacabile giudizio, potrà richiedere al conduttore una	A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali la	Art. 9 – Garanzia	locazione.	della locazione, per farla visitare da soggetti interessati a prenderla in	controlli di propria competenza nonché, nei tre mesi precedenti il termine	dell'osservanza di ogni altro obbligo contrattuale, per effettuare lavori o	immobiliare locata al fine di assicurarsi della sua buona conservazione e	La Comunità, previo accordo con il conduttore, potrà accedere all'unità	Art. 8 – Accesso all'unità immobiliare	deliberazione n. 33/2008, a lui noto.	appartamenti" approvato dall'Assemblea Generale della Comunità con	Infine, il conduttore dovrà osservare scrupolosamente il "Regolamento	fossero o si ritenessero danneggiati in conseguenza di detto utilizzo	reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse pervenire da terzi i quali	conduttore, pertanto, solleva e rende indenne fin d'ora la Comunità da ogni	Comunità e a terzi in ragione dell'utilizzo dell'unità immobiliare locata. Il	Inoltre, il conduttore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni derivati alla

pag. 9 di 11	Comunità, come sopra rappresentata, evidenzia che in relazione ai propri beni	Ai sensi della L.P. 6/2005 "Nuova disciplina dei beni di uso civico", la	Art. 12 – Uso civico	informato in ordine alle prestazioni energetiche dell'unità immobiliare	in data 29 ottobre 2013. Il conduttore, pertanto, si dichiara pienamente	relativo all'unità immobiliare locata, predisposto dal dott.ing. Marco Pedretti	consegna al conduttore una copia dell'attestato di prestazione energetica	Ai sensi dell'art. 6 del D.L. 192/2005, la Comunità, come sopra rappresentata,	Art. 11 – Attestato di prestazione energetica	per le imposte di registro e di bollo	Il conduttore si impegna a rimborsare alla Comunità le spese a proprio carico	quattro anni	pagamento dell'imposta di registro in un'unica soluzione per il periodo di	La registrazione del presente contratto avverrà a cura della Comunità, con	parti mentre l'imposta di bollo sarà a totale carico del conduttore.	L'imposta di registro relativa al presente contratto sarà suddivisa a metà tra le	Art. 10 – Spese contrattuali e registrazione	potrà valersi la Comunità	costituirà clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., di cui	della Comunità. La mancata ricostituzione entro il termine sopra indicato	integralmente ricostituita dal conduttore entro quindici giorni dalla richiesta	In caso di utilizzo della garanzia, totale o parziale, questa dovrà essere	gestione e per il mancato pagamento della penale per il rilascio tardivo	pagamento di canoni di locazione, per il mancato rimborso di spese di	presenti) per responsabilità del conduttore come pure per il mancato
pag. 10 di 11	nel Codice Civile, in quanto applicabili, nonché agli usi e consuetudini locali.	riferimento alle disposizioni contenute nella L. 392/1978, nella L. 431/1998 e	Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno	e.gjondedaj@gmail.com;	propria residenza, sopra indicata, o via e-mail all'indirizzo	> per il conduttore: con raccomandata con avviso di ricevimento presso la	info@regolespinalemanez.it;	regolespinalemanez@pec.it o via e-mail all'indirizzo	propria sede legale, sopra indicata, a mezzo p.e.c. all'indirizzo	> per la Comunità: con raccomandata con avviso di ricevimento presso la	al presente contratto con le modalità e agli indirizzi di seguito indicati:	Le parti dichiarano di voler ricevere tutte le reciproche comunicazioni relative	foro di Trento.	Per qualunque controversia relativa al presente contratto sarà competente il	Art. 13 – Disposizioni finali	Trento, di data 19 luglio 1999, agli atti della Comunità prot. 931/1999)	locata (in tal senso si richiama il parere dell'avv. Stefano Ravelli, con studio a	uso civico gravante detti immobili, tra i quali rientra l'unità immobiliare	risulta necessaria l'attivazione della procedura di sospensione del vincolo di	destinare a favore dei Regolieri stessi: sulla base di tale considerazione, non	temporanea concessione in uso a terzi al fine di ricavarne proventi da	praticabile per detti beni, ossia non l'utilizzo collettivo tradizionale ma la loro	Regolieri sono soddisfatti attraverso l'unica forma di utilizzo concretamente	particolare quali appartamenti e strutture commerciali o ricettive, i diritti dei	immobili e mobili che presentano una destinazione naturale ed economica

pag. 11 di 11							Il Presidente – sig. Luca Cerana sig. Elton Gjondedaj	Comunità delle Regole di Spinale e Manez II conduttore	Garanzia"	"Art. 6 - Innovazioni e manutenzioni", "Art. 7 - Responsabilità", "Art. 9	Oggetto", "Art. 4 - Ritardi nei pagamenti", "Art. 5 - Destinazior	specificamente le seguenti disposizioni del presente contratto: "Art. 1	Ai sensi dell'art. 1341 Cod. Civ. le parti dichiarano di	ll Presidente sig. Luca Cerana sig. Elton Gjondedaj	Comunità delle Regole di Spinale e Manez Il conduttore	Letto, confermato e sottoscritto.	
	1.000						ndedaj	ore		i", "Art. 9 –	Destinazione d'uso",	: "Art. 1 –	approvare	ndedaj	ore		

### Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Luca Cerana

Il membro anziano Alberto Giovanella



Il Segretario Giuseppe Stefani

# ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Comunità delle Regole di Spinale e Manez e dell'art. 183 della L.R. 2/2018:

- 1. la presente deliberazione è esecutiva dal 29.04.2021, in quanto è stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- 2. copia della presente deliberazione è **pubblicata** all'albo telematico e agli albi fisici a disposizione della Comunità delle Regole per dieci giorni consecutivi dal 04.05.2021 al 14.05.2021.

Il Segretario dott. Giuseppe Stefani